



COMUNE DI CIRO' MARINA
Provincia di Crotone

ORDINANZA N. 53 del 20 GIU. 2017

OGGETTO: Prevenzione incendi boschivi anno 2017.

IL SINDACO

Premesso che:

- la stagione estiva comporta un rilevante pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica ed al patrimonio boschivo;
- l'incuria e l'abbandono da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono rappresentare pericolo per la salute pubblica, oltre che essere causa predominante di incendi.

Considerato che la mancata pulizia dei fondi in questione e relative pertinenze può anche creare problemi alla sicurezza della circolazione stradale, limitando le condizioni di visibilità;

Rilevato che, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è doveroso adottare un provvedimento contingibile ed urgente per obbligare i proprietari delle aree private prospicienti le strade comunali nonché altri Enti (Ferrovie, Anas, Provincia) ad effettuare la manutenzione e pulizia delle banchine e delle scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza;

Vista l'O.P.C.M. n. 3606 del 28.08.2007 disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione;

Vista la legge 21/11/2000, n. 353 – “ Legge quadro in materia di incendi Boschivi”;

Visti gli artt. 1 e 59 del Regio Decreto n. 773/1931 – “T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza” e ss. mm. ed ii.;

Visto l'art. 15 della Legge n. 225/1992 – “ Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile” e ss. mm. ed ii.;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada e ss. mm. ed ii.”;

Visto l'art. 255 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “ Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali” e ss.mm. ed ii.;

Vista la Legge 21.11.1981 nr. 689 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto comunale;

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

Visto l'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225 istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile che individua le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco;

Visto l'art. 108 Capo VIII Protezione Civile del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione relativamente agli incendi boschivi, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono creare pericolo per l'innescio di incendi;

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate,

E' dichiarato il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel territorio comunale dal 19 giugno al 30 settembre 2017.

Durante tale periodo i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

Gli Enti pubblici e/o ai soggetti da loro incaricati (Ferrovie, Anas, Provincia), si dovranno fare carico, entro il termine suddetto, della pulizia degli immobili di proprietà o delle strade di loro competenza.

È fatto divieto di bruciare il materiale di risulta che dovrà essere destinato al recupero o avviato in discarica.

Durante i suddetti periodi saranno ammesse le seguenti deroghe:

- a) nelle aree forestali all'aperto, l'utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibi è consentito esclusivamente in giornate non ventose e nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:
- b) accensione del fuoco negli spazi appositamente realizzate all'interno di aree pic-nic;
- c) accensione del fuoco con barbecue posti ad almeno 20 metri da zone boscate a vegetazione facilmente infiammabile ed in zone pianeggianti;
- d) adozione degli accorgimenti necessari per impedire la propagazione del fuoco nelle aree limitrofe (aree idonee, utilizzo di materiale legnoso di adeguate dimensioni);
- e) spegnere completamente le braci prima di abbandonare l'area;

Per le pratiche agricole forestali (bruciature di stoppie e residui vegetali) l'utilizzo del fuoco è consentito esclusivamente dalle ore 04:00 alle ore 08:00 previa comunicazioni che gli interessati dovranno inoltrare a norma dell'art. 16 delle P.M.P.F. (Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale) al Comando Carabinieri Forestale di appartenenza, al Sindaco del Comune di Cirò Marina, nonché alla Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura Foresta e Forestazione. Potranno, inoltre, essere concesse autorizzazioni con la tecnica del fuoco prescritto, previo inoltre di apposita istanza con le modalità di cui sopra, per il rinnovo di pascoli ubicati in zone

sufficientemente distanti dai complessi boscati da praticarsi, previa autorizzazione, esclusivamente dalle ore 04:00 alle ore 08:00.

AVVERTE

Tutti i proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie che saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero verificarsi per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

Per le violazioni ai divieti di cui sopra, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall'art.10 della Legge n.353 del 21.11.2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi, nonché con quelle penali stabilite dall'art.11 della stessa Legge.

INVITA

Chiunque avvisti un incendio a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti autorità:

Carabinieri Forestale – Tel. 1515

Vigili del Fuoco - Tel. 115

Carabinieri – Tel. 112

Regione Calabria – Protezione civile

Polizia Municipale 0962/375119 – cell. 334/6040355 - 356

DISPONE

L'immediata messa a conoscenza della popolazione mediante affissione del presente atto all'Albo pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente ed in luoghi di visibilità pubblica.

Il Comando Polizia Municipale, il Comando Stazione Carabinieri di Cirò Marina, il Comando Stazione Carabinieri Forestale sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;

Che la presente ordinanza venga trasmessa a:

Regione Calabria – Settore Protezione Civile, Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, U.T.G. – Prefettura di Crotone, Provincia di Crotone, Comando Stazione Carabinieri di Cirò Marina, Carabinieri Forestale Crotone, Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Crotone, Vigili del Fuoco - Distretto di Cirò Marina, ANAS Catanzaro, Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese – Crotone, Comando Polizia Municipale – Sede, R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale Produzione Reggio Calabria.

AVVISA

Contro la presente Ordinanza, potrà proporre ricorso al T.A.R. Calabria entro 60 giorni oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

Cirò Marina 20 GIU. 2017



IL SINDACO
Dr. Nicodemo Parrilla